

DECRETO 9 maggio 2011.

Determinazione degli importi da corrispondere agli enti ausiliari convenzionati con le aziende sanitarie provinciali che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti tossicodipendenti per gli anni 2010 e 2011.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n.64 "Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";

Visto l'art. 10 del decreto del Ministero della sanità 19 febbraio 1993 "Approvazione dello schema tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 22 marzo 1993, ai sensi del quale "le rette sono annualmente incrementate del tasso di inflazione programmato";

Visto il decreto n. 1381/09 di aggiornamento delle tariffe fino al 31 dicembre 2009;

Ravvisata la necessità di aggiornare la retta per l'anno 2010 secondo il TIP previsto per il 2010 elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze pari all'1,5%;

Ravvisata la necessità di aggiornare la retta anche per l'anno 2011 secondo il TIP previsto per il 2011 elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze pari all'1,5%;

Ritenuto di poter applicare per l'anno 2010 l'incremento del TIP pari all'1,5% sulle tariffe dell'anno precedente, arrotondate, individuando quelle seguenti:

	Regime residenziale	Regime semiresidenziale
Categoria A (area pedagogico-riabilitativa)	32,60	20,70
Categoria B (area terapeutico-riabilitativa)	48,90	29,30

Ritenuto di poter applicare per l'anno 2011 l'incremento del TIP pari all'1,5% sulle tariffe dell'anno 2010, arrotondate, individuando quelle seguenti:

	Regime residenziale	Regime semiresidenziale
Categoria A (area pedagogico-riabilitativa)	33,10	21,00
Categoria B (area terapeutico-riabilitativa)	49,60	29,70

Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 le rette da corrispondere agli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti tossicodipendenti, convenzionati con le aziende sanitarie provinciali ai sensi dell'art.117 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggiornate al tasso inflattivo programmato per l'anno 2010, pari all'1,5%, arrotondate, sono determinate nella misura di seguito indicata:

	Regime residenziale	Regime semiresidenziale
Categoria A (area pedagogico-riabilitativa)	32,60	20,70
Categoria B (area terapeutico-riabilitativa)	48,90	29,30

Art. 2

A decorrere dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le rette da corrispondere agli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti tossicodipendenti, convenzionati con le aziende sanitarie provinciali ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggiornate al tasso inflattivo programmato per l'anno 2011, pari all'1,5%, arrotondate, sono determinate nella misura di seguito indicata:

	Regime residenziale	Regime semiresidenziale
Categoria A (area pedagogico-riabilitativa)	33,10	21,00
Categoria B (area terapeutico-riabilitativa)	49,60	29,70

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché notificato alle aziende sanitarie provinciali della Regione.

Palermo, 9 maggio 2011.

RUSSO

(2011.19.1540)102

DECRETO 19 maggio 2011.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati all'1 settembre 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 65 c. 1, ai sensi del quale "il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore";

Visto l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23 marzo 2005 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale